

---

# Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno X - 2020

ISSN 2240-2772

---

## *Comitato scientifico*

José Luis Alonso  
Martin Avenarius  
Ernesto Capobianco  
Jean-François Gerkens  
Peter Gröschler  
Frédéric Hurllet  
Massimo Miglietta  
Bernardo Perrián Gómez  
Salvo Randazzo  
Giusto Traina  
Giancarlo Vallone

Francisco J. Andrés Santos  
Christian Baldus  
Laura D'Amati  
Teresa Giménez-Candela  
Rudolf Haensch  
Andrea Lovato  
Luigi Nuzzo  
Johannes Platschek  
Giunio Rizzelli  
Vincenzo Turchi

Jean-Jacques Aubert  
Giuseppe Camodeca  
Luigi Garofalo  
Francesco Grelle  
Evelyn Höbenreich  
Carla Masi Doria  
Leo Peppe  
Salvatore Puliatti  
Martin Schermaier  
Jakub Urbanik  
Mario Varvaro

## *Comitato editoriale*

Aurelio Arnese  
Pierangelo Buongiorno  
Annarosa Gallo  
Pasquale Rosafio  
Ubaldo Villani-Lubelli

Eliana Augusti  
Raffaele D'Alessio  
Lucio Parenti  
Francesco Silla

Tommaso Beggio  
Federica De Iuliis  
Aniello Parma  
Maria Luisa Tacelli  
Lucia Zandrino

## *Direzione*

Francesca Lamberti

## *Contatti redazione e direzione*

Edizioni Grifo  
Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce  
edizionigrifo@gmail.com www.edizionigrifo.it

Prof. Francesca Lamberti  
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento - Complesso Ecotekne, via per Monteroni - 73100 Lecce  
francesca.lamberti@unisalento.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.



## Sommario

Francesca Lamberti <i>Editoriale</i>	p. 5
<b>Contributi</b>	
Mario Lentano <i>L'identità come ruolo. Lucrezia e la fondazione dell'ordo matronarum</i>	“ 11
Mariagrazia Rizzi <i>Le funzioni dei syllogeis tou demou ad Atene nel IV secolo a.C. attraverso la testimonianza della legge di Nicofonte</i>	“ 25
Claudio Vacanti <i>Per una palingenesi del primo trattato romano-punico</i>	“ 41
Giovanbattista Greco <i>Gli onori da tributare all'immagine imperiale secondo CTh. 15.4.1</i>	“ 99
Monica Ferrari <i>Le mani del Fisco sul patrimonio dell'erede del reo in un rescritto di Alessandro Severo</i>	“ 115
Maria Federica Merotto <i>Riflessioni sulla disposizione dell'eredità futura (?). Nuovi spunti palingeneticici per l'esegesi di D. 18.4.11 (Ulp. 32 ad ed.)</i>	“ 143
Linda De Maddalena <i>Perle di qualità? La dazione ai fini dell'acquisto tra utilità delle parti e atipicità negoziale</i>	“ 161
Francesco Fasolino <i>Note in tema di prospetto, veduta e panorama in diritto romano</i>	“ 177
Valerio Massimo Minale <i>Oltre le fonti giuridiche: i manichei nell'Alexiadis di Anna Comnena</i>	“ 211
Andreas Wacke <i>In Memoriam. Hans Ankum (1930-2019)</i>	“ 229
<b>Recensioni e Segnalazioni</b>	
Aniello Atorino Giovanbattista Greco, <i>Turpitudō. Alle origini di una categoria giuridica</i>	“ 243
Chistian Baldus Fritz Sturm, <i>Ausgewählte Schriften zum Recht der Antike 1-2. Mit einem Geleitwort von Andreas Wacke sowie einer bibliographischen Ergänzung und einem Quellenverzeichnis von Gudrun Sturm</i>	“ 252
Gaetana Balestra Federico Procchi, <i>Profili giuridici delle 'insulae' a Roma antica. 1. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero</i>	“ 256

Annarosa Gallo	
Franco Luciani – Elvira Migliario (eds.), <i>Boundaries of Territories and Peoples in Roman Italy and beyond</i>	p. 263
Anselmo Baroni – Elvira Migliario (a c. di), <i>Per totum orbem terrarum est ... limitum constitutio. II. Confinazioni d'altura</i>	“ 263
Luigi Sandirocco	
Arnaldo Marcone, <i>Giuliano. L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo</i>	“ 266
Maria Luisa Tacelli	
Maria Pia Donato, <i>L'archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia</i>	“ 274
Ubaldo Villani Lubelli	
Gustavo Corni, <i>Weimar. La Germania dal 1918 al 1933</i>	“ 280
Libri pervenuti alla redazione a cura di Annarosa Gallo	“ 283
<b>Resoconti</b>	
Tommaso Bianchi / Matteo Cristinelli	
<i>Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma</i>	“ 299
Marcello Morelli	
<i>Societas e societates</i>	“ 303
Corrado Gagliardi	
<i>Germanico nel contesto politico di età giulio-claudia. La figura, il carisma, la memoria</i>	“ 309
Lihong Zhang	
<i>Drafting of the Chinese Civil Code: Roman Law Experiences and its Modern Developments</i>	“ 318
Marta Beghini	
<i>Emilio Betti: l'attuale inattuale</i>	“ 320
Matthias Ehmer	
<i>XIV. Jahrestreffen der jungen Romanisten</i>	“ 325
Gaetana Balestra	
<i>Dolabella, gli Areopagiti e l'irragionevole durata del processo (Gell. 12.7)</i>	“ 329
Francesco Ginelli	
<i>Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla legislazione razziale (1938-1945)</i>	“ 331
Luigi Romano	
<i>Crimini, criminali e pene: visioni dall'antico</i>	“ 341
<b>Abstract</b>	“ 343
<b>Indice delle fonti</b>	“ 349

## Le funzioni dei *syllogeis tou demou* ad Atene nel IV secolo a.C. attraverso la testimonianza della legge di Nicofonte

1. La legge di Nicofonte del 375/4 sul controllo e sulla circolazione della moneta ad Atene, portata in luce durante gli scavi americani dell' *agora* del 1970 ed edita nel 1974 da R.S. Stroud<sup>1</sup> insieme ad un ampio commentario, è stata oggetto di numerosi lavori specifici<sup>2</sup>, nonché di analisi più o meno approfondite in studi

\* Il lavoro costituisce uno degli esiti della ricerca dal titolo «Wirtschafts- und geldpolitik-bezogene Regulierungsansätze im klassischen Athen», in corso di svolgimento presso il Leopold-Wenger Institut e il DAI di München e finanziata dalla Alexander von Humboldt Stiftung (Humboldt-Forschungstipendium für erfahrene Wissenschaftler).

<sup>1</sup> R.S. Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage*, in *Hesperia* 43, 1974, 157-188. Già due anni prima lo studioso aveva presentato brevemente la nuova scoperta in R.S. Stroud, *A Law of the Athenian Nomothetae*, in *AJA*. 76, 1972, 221.

<sup>2</sup> Si vedano, tra i lavori più significativi, A. Giovannini, *Athenian Currency in the Late Fifth and Early Fourth Century B.C.*, in *GRBS*. 16, 1975, 185 ss.; R. Bogaert, *Epigraphica* 3, Leiden 1976, 23 ss. n. 21; F. Solokowski, *The Athenian Law Concerning Silver Currency (375/4 B.C.)*, in *BCH*. 100, 1976, 511 ss.; H. Wankel, *Zur Formulierung von Strafbestimmungen in dem neuen attischen Münzgesetz*, in *ZPE*. 21, 1976, 149 ss.; J. e L. Robert, *BE* 1976, n. 190, 1977, n. 146; T.V. Buttrey, *The Athenian Currency Law of 375/4 B.C.*, in *Essays in Honor of M. Thompson*, Wetteren 1979, 33 ss.; Id., *More on the Athenian Coinage Law of 375/4 B.C.*, in *NAC*. 10, 1981, 71 ss.; Ph. Gauthier, *Sur une clause pénale de la loi athénienne relative à la monnaie d'argent*, in *RPh*. 52, 1978, 32 ss.; D. Plácido, *La ley ática del 375/4 a.C. y la política ateniense*, in *MHA*. 4, 1980, 27 ss.; T. Fischer, *Das athenische Münzgesetz von 375/4 v.Chr.*, in *Hellenika* 1981, 38 ss.; F. Bourriot, *Note sur le text de la loi athénienne de 375/4 concernant la circulation monétaire (loi de Nicophon)*, in *ZPE*. 50, 1983, 275 ss.; H. Wankel, *Bemerkungen zu dem athenischen Münzgesetz von 375/4*, in *ZPE*. 52, 1983, 69 ss.; Id., *Nachtrag zu dem Athenischen Münzgesetz von 375/4*, in *ZPE*. 53, 1983, 94; S. Alessandri, *Il significato storico della legge di Nicofonte sul dokimastes monetario*, in *ASNP*. 14, 1984, 369 ss.; G. Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz des 4. Jh. v.Chr.*, in *JNG*. 36, 1986, 23 ss. (con traduzione tedesca); Th.R. Martin, *Silver Coins and Public Slaves in the Athenian Law of 375/4 BC*, in E.W. Metcalf (a c. di), *Mnemata: Papers in Memory of Nancy M. Waggoner*, New York 1991, 21 ss.; C. Feyel, *À propos de la loi de Nicophon. Remarques sur le sens de dokimos, dokimazein, dokimasia*, in *RPh*. 77, 2003, 37 ss.; P.J. Rhodes – R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions, 404-323 BC*, Oxford 2003, 112 ss. n. 25 (con traduzione inglese); S. Psoma, *The Law of Nikophon (SEG 26.72) and Athenian Imitations*, in *RBN*. 157, 2011, 27 ss.; Ead., *One or Two Laws on Approvers of Silver Coinage Proposed by Nikophon (SEG 26-72)?* in *ZPE*. 180, 2012, 149 ss.; J. Ober, *Access, Fairness, and Transaction Costs. Nikophon's Law on Silver Coinage (Athens, 375/4 B.C.E.)*, in *Law and Transaction Costs in the Ancient Economy*, Michigan 2015, 51 ss. (in cui l'autore riprende ed approfondisce alcune questioni affrontate in una monografia edita nel 2008, cfr. nota seguente); C.J. Ellithorpe, *Athenian Mercantilism: a New Approach to the Athenian Coinage Decree and the Law of Nicophon*, in *JAH*. 6.3, 2019, in part. 64 ss.

di respiro più generale<sup>3</sup>, per i numerosi elementi di carattere economico, numismatico, storico e giuridico di particolare interesse in essa contenuti. A quest'ultimo riguardo, all'interno del suo contributo *Ein athenisches Münzgesetz des*

<sup>3</sup> È impossibile dare conto di tutti gli studi di carattere generale contenenti approfondimenti più o meno ampi relativi ad aspetti problematici di questa legge, citata da pressoché qualsiasi studioso che si sia occupato della storia economico-giuridica di Atene e della Grecia antica in generale. Limitandomi ad alcuni tra i contributi più significativi, si vedano J.H. Kroll, *Aristophanes' πονηράχλκία: A Reply*, in *GRBS*. 17, 1976, 329 ss.; R. Bogaert, *L'essai des monnaies dans l'antiquité*, in *RBN*. 122, 1976, 20 ss.; M. Austin – P. Vidal-Naquet, *Economic and Social History of Ancient Greece*, London 1977, 328 ss. n. 102; A. Giovannini, *Rome et la circulation monétaire en Grèce au IIe siècle avant Jésus-Christ*, Basel 1978, 39; L. Migeotte, *Sur une clause des contrats d'emprunt d'Amorgos*, in *AC*. 46, 1977, 132 ss. [= *Économie et finances publiques des cités grecques*, 1, *Choix d'articles publiés de 1976 à 2001*, Paris 2010, 34 s.]; J. Diebolt- H. Nicolet-Pierre, *Recherches sur le métal de tétradrachmes à types athéniens*, in *SNR*. 56, 1977, 79 ss.; O. Morkholm, *Some Reflections on the Production and Use of Coinage in Ancient Greece*, in *Historia* 31, 1982, 290 ss.; E. Ercolani Cocchi, *Il controllo statale sulla circolazione di moneta straniera nelle città greche*, in *RSA*. 12, 1982, 53 ss.; O. Morkholm – N.M. Waggoner (a c. di), *Greek Numismatics and Archaeology. Essays M. Thompson*, Wetteren 1979, 33 ss.; H. Engelmann, *Wege griechischer Geldpolitik*, in *ZPE*. 60, 1985, 165 ss.; D. Bellinger, *Währungsordnung im griechischen Altertum: das Münzgesetz Athens*, in *Die Bank* 12, 1986, 644 ss.; M.R. Cataudella, *Aspetti della politica monetaria ateniese fra V e IV secolo*, in *Sileno* 12, 1986, 111 ss.; G. Le Rider, *À propos d'un passage des Poroi de Xénophon: la question du change et les monnaies incuses d'Italie du Sud*, in G. Le Rider et al. (a c. di), *Kraay-Morkholm Essays. Numismatic Studies in Memory of C.M. Kraay and O. Morkholm*, Louvain-la-Neuve – Luxembourg 1989, 159 ss.; M. Dreher, *Hegemon und Symmachoi. Untersuchungen zum Zweiten Athenischen Seebund*, Berlin – New York 1995, 90 ss., 247; Th. Figueira, *The Power of Money: Coinage and Politics in the Athenian Empire*, Pennsylvania 1998, in part. 536 ss. (con traduzione inglese); D.T. Engen, 'Ancient Greenbacks': *Athenian Owls, the Law of Nicophon, and the Greek Economy*, in *Historia* 54.4, 2005, 359 ss.; J. Ober, *Democracy and Knowledge. Innovation and Learning in Classical Athens*, Princeton 2008, 220 ss.; Chr. Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme in Griechenland*, in *BIDR*. 103-104, 2000-2001, 269 ss.; C. Pebarthe, *Droit et marché en Grèce ancienne. De la monnaie athénienne comme loi*, in E. Cantarella – M. Gagarin – J. Mélèze Modrzejewski – G. Thür (a c. di), *Symposion 2011*, Wien 2012, 253 ss. Altri approfondimenti in M.H. Hansen, *Eisangelia. The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians*, Odenxe 1975, 28; Id., *Initiative and Decision: The Separation of Powers in Fourth-Century Athens*, in *GRBS*. 22, 1981, 35; J. Cargill, *The Second Athenian League*, Berkeley – Los Angeles 1981, 140 s.; T. Eide, *Merisai and Dounai in Athenian Fourth-Century Decrees*, in *Sumbolae Osloenses* 59, 1984, 21 ss.; O. Picard, *Sur deux termes des inscriptions de la trésorerie d'Ai Khanoum*, in *Hommages à Lucien Lerat*, 2, Besancon 1984, 679 ss.; V.J. Hunter, *Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C.*, Princeton 1994, 155 ss., 178; A. Eich, *Die politische Ökonomie des antiken Griechenland. 6.-3. Jahrhundert v.Chr.*, Köln 2006, 467 s.; S.C. Todd, *The Athenian Procedure(s) of Dokimasia*, in *Symposion 2009*, Wien 2010, 81 s.; E. Harris, *Who enforced the Law in Classical Athens?*, in *Symposion 2005*, Wien 2007, 161 s.; B. Rutishauser, *Athens and the Cyclades. Economic Strategies 540-314 BC*, Oxford 2012, 167 s.; U. Fantasia, *I magistrati dell'agora nelle città greche di età classica ed ellenistica*, in C. Ampolo (a c. di), *Agora greca e agorai di Sicilia*, Pisa 2012, 32, 46 s.

4. *Jh. v.Chr.*<sup>4</sup> Stumpf ha dedicato una sezione (*Rechtshistorischer Kommentar*)<sup>5</sup> all'approfondimento di alcune tra le questioni giuridiche di maggiore rilievo che questa iscrizione solleva<sup>6</sup>, così come in un'ottica prevalentemente giuridica è la breve analisi della legge condotta da Koch all'interno del suo articolo *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme in Griechenland*<sup>7</sup>. Diversi sono tuttavia i passaggi della legge che ancora necessitano di una maggiore riflessione in questa prospettiva. Nel presente contributo l'attenzione sarà incentrata su alcuni problemi concernenti le autorità menzionate nell'iscrizione nell'orbita del controllo della circolazione della moneta, su cui né Stumpf, né Koch, né gli altri studiosi che si sono occupati della legge di Nicofonte hanno indugiato in maniera approfondita. L'analisi sarà volta in particolare alle ll. 16-26 dell'iscrizione e segnatamente alle competenze dei *syllogeis tou demou* ivi menzionati, con una particolare attenzione alle possibili ragioni alla base dell'attribuzione a questi magistrati di funzioni di controllo del mercato e della moneta, nonché alla relazione con le competenze degli *epimeletai tou emporiou* e dei *sitophylakes*, menzionati accanto ai *syllogeis tou demou* in questa parte della legge.

2. Riassumendo brevemente il contenuto delle linee precedenti a quelle qui oggetto di indagine, dopo il prescritto, contenente l'indicazione dei *nomothetai*, la menzione dell'arconte e il nome del proponente (ll. 1-2), si prescrive di accettare la moneta attica, d'argento e con il *demosion charakter* (ll. 3-4). Si ordina poi al *dokimastes*<sup>8</sup> di effettuare ogni giorno<sup>9</sup> il controllo delle monete presentate (ll. 4-8), individuando le conseguenze a seconda che quelle verifica-

<sup>4</sup> Altri brevi approfondimenti di carattere giuridico si trovano nel contributo di Gauthier, *Sur une clause pénale* cit. 32 ss. (incentrato in particolare sulle ll. 32-36).

<sup>5</sup> Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz* cit. 35 ss.

<sup>6</sup> Le questioni sulle quali indugia lo studioso sono tre: a) *Phasis bei Nichtannahme bestätigten athenischen Geldes* (Z. 18-32); b) *Eisangelie bei Amtsvergehen* (Z. 32-36); c) *Strafbestimmung gegen den Dokimastes* (Z. 13-16).

<sup>7</sup> Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen* cit. 269 ss. L'analisi della legge è contenuta all'interno di un più ampio lavoro dedicato allo studio di iscrizioni di carattere economico dall'età classica a quella ellenistica.

<sup>8</sup> Sugli schiavi pubblici ateniesi si rimanda, per tutti, al recente contributo di P. Ismard, *La démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne*, Paris 2015, *passim* e in part. 136 ss. con riguardo agli schiavi pubblici menzionati nella legge qui analizzata. Ivi riferimenti alla dottrina precedente (il lavoro di Ismard è stato tradotto in inglese con il titolo *Democracy's Slaves: A Political History of Ancient Greece*, trad. a c. di J.M. Todd, Cambridge – London 2017). Mi permetto di rinviare altresì al lavoro O. Silverio, *Le funzioni degli schiavi pubblici ad Atene*, trad. a c. di M. Rizzi, Roma 2019.

<sup>9</sup> Ad eccezione dei giorni in cui era impegnato nel *bouleuterion* a presenziare alla *chrematon katabole* (ll. 5-8). Sul punto cfr. *infra* nel testo.

te siano monete ateniesi autentiche, monete straniere con lo stesso simbolo di quelle ateniesi o monete false (ll. 8-13)<sup>10</sup>. Le linee successive sono dedicate alla previsione della punizione da infliggere al *dokimastes* che non sieda nel posto stabilito o non abbia seguito le disposizioni della legge (ll. 13-16)<sup>11</sup>, nonché – ed è questo il passaggio che qui in particolare interessa – alle sanzioni contro il venditore che non abbia accettato le monete d'argento ateniesi verificate dallo schiavo pubblico:

SEG. XXVI 72, ll. 16-26

ἐὰν δέ τις μὴ δέχηται τὸ ἀ[ρ]γ[ύρ]ιον ὃ τ[ι] ἂν ὁ δοκι-  
 μαστὴς δοκιμάσῃ, στερέσθω ὧν ἄμ [π]ωλήτ[αι] ἐκεῖν]-  
 ηὶ τῆ ἡμέρᾳ. φαίνεται δὲ τὰ μὲν ἐν [τ]ῷ σί[τ]ωι πρὸς  
 20 τὸς σιτοφύλακας, τὰ δὲ ἐν τῆ ἄγορᾷ κ[α]ὶ [ἐν τῷ ἄλ]-  
 λωι ἄστει πρὸς τοὺς τῷ δήμῳ συλλογέ[α]ς, τὰ [δὲ ἐν τῷ]-  
 ἔμπορίῳ καὶ τῷ Πει[ρ]αιεῖ πρὸς τοὺς ἐπιμελητ[ι]-  
 ἀς τοῦ ἐμπορίου πλὴν τὰ ἐν τῷ σίτῳ, τὰ δὲ [ἐν τῷ σί]-  
 τῳ πρὸς τοὺς σιτοφύλακας. τῶν δὲ φανθέ[ν]των, ὁπό]-  
 25 σα μὲν ἂν ᾖ ἐντὸς δέκα δραχμῶν, κύριοι ὄ[ν]των οἱ ἄ]-  
 ρχοντες διαγιγνώσκειν, τὰ δὲ ὑπὲρ [δ]έ[κ]α [δραχμᾶς],  
 ἐσαγόντων ἐς τὸ δικαστήριον.

È indicata innanzitutto la punizione da infliggere al venditore, consistente nella confisca delle merci poste in vendita quel giorno<sup>12</sup>. Al fine di ottenere tale punizione, il compratore dovrà ricorrere alla *phasis*<sup>13</sup>, rivolgendosi ai *sitophyla-*

<sup>10</sup> È questo uno dei punti della legge su cui si è soffermata maggiormente la dottrina. Controverse sono in particolare, per un verso, l'integrazione dell'ultima parola della l. 10, per altro verso, in parziale correlazione con tale integrazione, l'individuazione delle tipologie di monete prese in considerazione nella legge. Quanto alle conseguenze nel caso di monete straniere e false, le prime dovranno essere restituite al suo possessore, le seconde dovranno essere sfregiate, confiscate e consacrate al tesoro del tempio della Madre degli Dei, nonché depositate alla *boule*.

<sup>11</sup> Su cui si veda *infra* nel testo.

<sup>12</sup> La confisca delle merci rappresenta a sua volta una forma di punizione ampiamente documentata nel mondo greco. Nel caso in cui la condanna sia rivolta nei confronti di uno schiavo, questi subirà cinquanta colpi di frusta (ll. 15-16).

<sup>13</sup> Sulle diverse interpretazioni in ordine alla natura e alla funzione della *phasis* si vedano, per tutti, J.H. Lipsius, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren*, Leipzig 1908, 309 ss.; U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930, 239; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens* 2, Oxford 1971, 218 ss.; Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz* cit. 35 s.; D.M. MacDowell, *The Athenian Procedure of Phasis*, in *Symposion 1990*, Köln – Weimar – Wien 1991, 187 ss.; R.W. Wallace, *Phainain in Athenian Laws and Legal Procedure*, in *Symposion 1999*, Köln – Weimar – Wien 2003, 168 ss.; Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen* cit. 277 e ntt. 116-119. In linea generale, la *phasis* è un'azione popolare esercitabile da qualsiasi cittadino. Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz* cit. 35 s., rileva in proposito che, a fronte di tale carattere generale, nel passaggio qui analizzato della legge di Nico-



*kes* nel caso di condotte illecite poste in essere nel mercato del grano, ai *syllogeis tou demou* per quelle poste nell'*agora* e nel resto della città e agli *epimeletai tou emporiou* per quelle realizzate al Pireo, ad eccezione di quelle relative al mercato del grano per le quali la competenza spetta ai *sitophylakes*. Laddove la controversia sia racchiusa entro il limite di valore di dieci dracme, saranno gli stessi *archontes* a giudicare, mentre nel caso in cui il valore sia superiore, la questione dovrà essere portata al *dikasterion*<sup>14</sup>.

Nella legge sono dunque individuate tre diverse autorità incaricate di ricevere le accuse e di risolvere, con i limiti veduti, la controversia, i *syllogeis tou demou*, gli *epimeletai tou emporiou* e i *sitophylakes*. Ciascuna risulta a sua volta competente territorialmente in una specifica zona di mercato e/o per materia con riguardo a particolari tipologie di prodotti: i *syllogeis tou demou* all'*agora* e nel resto della città, gli *epimeletai tou emporiou* al Pireo, i *sitophylakes* al Pireo e all'*agora* per le controversie sorte in relazione al mercato del grano.

I *syllogeis tou demou* sono menzionati altresì nella porzione precedente dell'iscrizione, segnatamente alla l. 15, come i magistrati competenti alla punizione corporale del *dokimastes* monetario<sup>15</sup> che non sieda al suo posto o non operi conformemente a quanto previsto dalla legge (ll. 13-16):

SEG. XXVI 72, ll. 13-16

ἐὰν δὲ μὴ καθῆτ[α] ὁ δοκι[μαστής]

ἢ μὴ δοκιμάζηι κατὰ τὸν νόμον, τυπ[τ]όντων [αὐτὸν ο]-

15 ἰ τὸ δῆμο συλλογῆς πεντήκοντα πληγὰς τ[ῆι μάστι]-  
γι.

fonte solo il compratore risulta legittimato a fronte della mancata accettazione da parte del venditore delle monete verificate dal *dokimastes*. In verità, è probabilmente più da seguire la diversa opinione di Koch, *Reformbemühungen um Münzwesen* cit. 277 nt. 119, per il quale ciò non consente di escludere che « mehr oder weniger unbeteiligte Dritte sich der Sache mittels Phasis annahmen ».

<sup>14</sup> Nella parte successiva (ll. 26-32) è descritta la procedura prevista in quest'ultimo caso: i *tesmothetai* dovranno assistere gli *archontes*, designando a sorte i membri del tribunale; nel caso in cui non lo facciano, dovranno pagare dieci dracme. Nell'ipotesi di condanna del venditore, il denunciante riceverà metà della somma. Se il venditore è uno schiavo, sarà condannato a cinquanta colpi di frusta. Segue nel testo della legge l'indicazione delle punizioni contro magistrati che non agiscano conformemente alle disposizioni del decreto, la cui competenza spetta al consiglio; tale punizione potrà giungere verosimilmente fino a cinquecento dracme e comporterà la cessazione dallo svolgimento della carica (ll. 32-36).

<sup>15</sup> La punizione inferta è di cinquanta colpi di frusta secondo una pratica usuale nel mondo greco sia per gli schiavi pubblici che per quelli privati. Sulla punizione corporale degli schiavi pubblici si vedano *IG. II<sup>2</sup> 333*, l. 7; *IG. II<sup>2</sup> 1013*, l. 46. Sul tema in generale, variamente studiato in dottrina, cfr. da ultimo, con riferimenti alle fonti relative e alla bibliografia, J-M. Roubineau, *La main cruelle de l'agoranome*, in L. Capdetrey – C. Hasenhor (a c. di), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 47 ss.

Gli *epimeletai tou emporiou*, a loro volta, sono nuovamente indicati nella seconda parte dell'iscrizione<sup>16</sup>:

SEG. XXVI 72, ll. 41-44

οἱ δὲ ἐπιμεληταὶ τοῦ ἐμπορίου ἐπιμελέ[σ]θω[ν ὄπ]-  
ως ἄγ καθῆται πρὸς τῇ στήλῃ τοῦ Ποσειδῶνο[ς κα]-  
ὶ χρήσθων τῷ νόμῳ καθάπερ περὶ τῶ ἐν ἄστ[ει δοκ]-  
μαστῶ εἴρηται κατὰ ταῦτά.

I magistrati in discorso hanno la funzione di controllare che il *dokimastes* del Pireo sieda vicino alla stele di Poseidone e applichi le disposizioni della legge. È da ritenere, analogamente a quanto stabilito per i *syllogeis tou demou*, che gli *epimeletai* potessero infliggere la punizione corporale allo schiavo pubblico che avesse violato le disposizioni concernenti le sue funzioni.

3. Relativamente ampie e concordi sono le informazioni in nostro possesso in merito alle competenze degli *epimeletai tou emporiou* e dei *sitophylakes*.

Con riguardo ai primi<sup>17</sup>, da Aristotele (*Ath. Pol.* 51.4)<sup>18</sup> apprendiamo che ad Atene operavano dieci *epimeletai tou emporiou*, con la funzione di controllare l'attività commerciale al Pireo e di costringere i commercianti a trasportare all'agorà di Atene, al *sitikon emporion*, due terzi del grano importato per mare.

Demostene, nell'orazione contro Lacrito<sup>19</sup>, richiama il testo di una legge che stabiliva per i residenti ad Atene, cittadini o stranieri, pene severissime nel caso di trasporto del grano in porti diversi dal Pireo o nel caso di prestito di denaro per una nave che non avesse trasportato ad Atene grano o in generale le merci

<sup>16</sup> Le prescrizioni contenute in queste linee si inseriscono all'interno di una parte più generale, che si sviluppa nelle ll. 36-44, dedicata al controllo delle monete al Pireo ed in particolare alla scelta e alle funzioni del *dokimastes* ivi collocato. Si prescrive invero per tale mansione l'individuazione di uno schiavo pubblico tra quelli a disposizione, ordinandone l'acquisto nel caso in cui ciò si renda necessario.

<sup>17</sup> Fonti letterarie: Arist. *Ath. Pol.* 51.4; Demosth. 35.50-51; 58.8-9, 26; Lyc. *Leocr.* 27; Din. 2.10; Harpocr. e Suda; ad esse bisogna aggiungere Xen. *Por.* 3.3. Fonti epigrafiche: *IG.* II<sup>2</sup> 1283, ll. 16-17 (anteriore alla metà del III a.C.); *IG.* II<sup>2</sup> 1013, ll. 40, 47 (fine II/inizio I sec. a.C.); *IG.* II<sup>2</sup> 2336, ll. 74, 112, 178 (fine II/inizio I secolo a.C.).

<sup>18</sup> Arist. *Ath. Pol.* 51.4: ἐμπορίου δ' ἐπιμελητὰς δέκα κληροῦσιν· τοῦτοις δὲ προστέτακται τῶν τ' ἐμπορίων ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τοῦ σίτου τοῦ καταπλέοντος εἰς τὸ σιτικὸν ἐμπόριον τὰ δύο μέρη τοὺς ἐμπόρους ἀναγκάζειν εἰς τὸ ἄστῳ κομίζειν.

<sup>19</sup> Demosth. 35.51: ἀργύριον δὲ μὴ ἐξεῖναι ἐκδοῦναι Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων τῶν Ἀθήνησι μετοικούντων μηδενί, μηδὲ ὧν οὔτοι κύριοί εἰσιν, εἰς ναῦν ἧτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον Ἀθήναζε, καὶ τἄλλα τὰ γεγραμμένα περὶ ἐκάστου αὐτῶν. ἐὰν δὲ τις ἐκδῶ παρὰ ταῦτα, εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου πρὸς τοὺς ἐπιμελητὰς, καθάπερ τῆς νεῶς καὶ τοῦ σίτου εἴρηται, κατὰ ταῦτά.

designate nell'accordo. Gli *epimeletai tou emporiou* sono individuati come i magistrati competenti a comminare la sanzione della confisca del denaro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni della legge.

Nell'orazione di Dinarco contro Aristogitone<sup>20</sup> si fa riferimento allo svolgimento da parte di quest'ultimo della magistratura in discorso, con la precisazione della sua estrazione a sorte e della decisione da parte dei membri della commissione di esame di vietarne l'esercizio.

Ad un'epoca ancora più vicina alla data di pubblicazione della legge di Nicofonte, precisamente al 355 a.C., potrebbe essere il riferimento a questi magistrati all'interno di un passaggio dei *Poroi* di Senofonte<sup>21</sup>, laddove si accetti l'identificazione tra gli *epimeletai tou emporiou* e l'*arche tou emporiou* ivi menzionata<sup>22</sup>.

Nell'ambito di questo spettro di testimonianze, l'iscrizione di Nicofonte si colloca in maniera del tutto coerente, offrendo a sua volta un'importante conferma delle competenze degli *epimeletai tou emporiou* in ambito commerciale. Anzi, quella in discorso si pone come la testimonianza più risalente in materia<sup>23</sup>, quantunque sia ragionevole ritenere che l'istituzione di questi magistrati sia stata antecedente all'emanazione della legge<sup>24</sup>, non sussistendo elementi all'interno della stessa che consentano di pensare ad una creazione del tutto nuova.

Altrettanto numerose e in termini generali uniformi solo le informazioni concernenti i *sitophylakes*<sup>25</sup>. Si trattava di magistrati impegnati specificamente in

<sup>20</sup> Din. 2.10: ... καὶ ταῦθ', ὅπερ ἀρτίως εἶπον, τίς οὐκ οἶδε καταμαρτυρηθέντ' Ἀριστογείτονος, ὅτ' ἐμπορίου ἐπιμελητῆς λαχὼν ἀπεδοκιμάσθη ὑπὸ τῶν τότε δικαζόντων ἄρχειν ταύτην τὴν ἀρχήν;

<sup>21</sup> Xen. *Por.* 3.3: εἰ δὲ καὶ τῇ τοῦ ἐμπορίου ἀρχῇ ἄλλα προτιθεῖται τις, ὅστις δικαιοῦτα καὶ τάχιστα διαιροῖ τὰ ἀμφίλογα, ὡς μὴ ἀποκωλύεσθαι ἀποπλεῖν τὸν βουλόμενον...

<sup>22</sup> Fondamentali, al riguardo, le osservazioni di Ph. Gauthier, *Un commentaire historique des Poroi de Xénophon*, Paris 1976, 80 s. Su tale identificazione si veda anche, tra gli autori più recenti, A. Maffi, *Riflessioni su dikai emporikai e prestito marittimo*, in *Symposion 2015*, Wien 2016, 203.

<sup>23</sup> Il punto è stato messo in rilievo da Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage* cit. 180 s., e ripreso variamente in dottrina.

<sup>24</sup> Si veda, per tutti, Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage* cit. 180 s., ripreso, tra gli altri, da Ph. Gauthier, *De Lysias à Aristote (Ath.pol. 51,1): le commerce du grain à Athènes et les fonctions des sitophylakes*, in *RHDE*. 59, 1981, 21 [= *Études d'histoire et d'institutions grecques. Choix d'écrits*, a c. di D. Rousset, Genève 2011, 210], per il quale «on ne sera guère téméraire en supposant que l'institution [degli *epimeletai tou emporiou* ndA] remonte au moins aux années 403-400».

<sup>25</sup> Lys. 22.5-6, 8-9 e 16; Demosth. 20.32; Arist. *Ath. Pol.* 51.3; Harpocr. s.v. σιτοφύλακες; Phot., s.v. σιτοφύλακες. Fonti epigrafiche *Hesperia* 3, 1934, 42 s.; *Hesperia* 6, 1937, 444 ss. n. 2; n. 7; n. 8; *Hesperia* 13, 1944, 243 n. 8; *Hesperia* 30, 1961, 225 s., nn. 23-24. Su questi magistrati si vedano, rinviando soltanto ad alcuni tra i contributi più recenti e senza pretese di esaustività, P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford 1981, 577 s.; R. Seager, *Lysias Against the Corndealers*, in *Historia* 40, 1966, 172 ss.; Gauthier, *De Lysias à Aristote (Ath.pol. 51,1)* cit. 5 ss. [193 ss.]; T.J. Figueira, *Sitopolai and Sitophylakes in Lysias' Against the Graindealers*, in *Phoenix* 40, 1986, 149 ss.; J. Engels, *Das athenische Getreidesteuer-Gesetz des*

funzioni di amministrazione e supervisione del mercato del grano, sia pubblico che privato. Originariamente, verosimilmente anche all'epoca dell'emanazione della legge di Nicofonte<sup>26</sup>, operavano cinque *sitophylakes* al Pireo e cinque nel mercato del grano nell'agorà di Atene; successivamente, nel corso del IV secolo, il loro numero è incrementato a trentacinque<sup>27</sup>, venti per l'agorà di Atene e quindici per il Pireo<sup>28</sup>.

Particolarmente significativa per il discorso condotto è la testimonianza fornita da Lisia nell'orazione *Contro i mercanti di grano*, del 386 a.C., collocabile dunque in un'epoca di poco antecedente alla legge di Nicofonte. Ivi si fa riferimento all'acquisto di grano a seguito del consenso degli *archontes*, da identificarsi con i *sitophylakes* (22.5-6)<sup>29</sup>, e si ricava soprattutto come questi magistrati avessero la funzione di controllo del tragitto di questo prodotto, dagli *emporoi* ai *sitopolai*, dovendo verificare il rispetto delle norme volte a sventare manovre speculative dei dettaglianti, indicate nell'acquisto da parte dei *sitopolai* di più di cinquanta misure di grano dagli *emporoi* in una volta (22.6)<sup>30</sup>, nonché ad evitare l'aumento del prezzo per più di un obolo per dracma (22.8-9)<sup>31</sup>.

*Agyrrhios und angebliche « sozialstaatliche » Ziele in den Maßnahmen zur Getreideversorgung spätklassischer und hellenistischer Poleis*, in *ZPE* 132, 2000, 99 s.; V.J. Rosivach, *Some Economic Aspects of the Fourth-Century Athenian Market in Grain*, in *Chiron* 30, 2000, 46 ss.; Fantasia, *I magistrati dell'agorà* cit. 31 ss.

<sup>26</sup> Cfr. Stumpf, *Ein athenisches Münzgesetz* cit. 28 nt. 17.

<sup>27</sup> Arist. *Ath. Pol.* 51.3: ἦσαν δὲ καὶ σιτοφύλακες κληρωτοὶ <ι>, πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, πέντε δ' εἰς ἄστυ, νῦν δ' εἴκοσι μὲν εἰς ἄστυ, πεντεκαίδεκα δ' εἰς Πειραιέα. οὗτοι δ' ἐπιμελοῦνται, πρῶτον μὲν ὅπως ὁ ἐν ἀγορᾷ σίτος ἀργὸς ὄνιος ἔσται δικαίως, ἔπειθ' ὅπως οἱ τε μυλωθροὶ πρὸς τὰς τιμὰς τῶν κριθῶν τὰ ἄλφιστα πωλήσουσιν, καὶ οἱ ἀρτοπῶλαι πρὸς τὰς τιμὰς τῶν πυρῶν τοὺς ἄρτους, καὶ τὸν σταθμὸν ἄγοντας ὅσον ἂν οὗτοι τάξωσιν. ὁ γὰρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν. La ragione di tale aumento deriva presumibilmente dalla grave carenza di grano degli anni 330-320 a.C.

<sup>28</sup> Successivamente, nel III secolo, il numero di questi magistrati tornerà di nuovo ad essere di dieci, affiancati da due segretari: *Hesperia* 6, 1937, 444 ss. n. 2; *Hesperia* 13, 1944, 243 n. 8 e *Hesperia* 30, 1961, 225 s. n. 23.

<sup>29</sup> Lys. 22.5-6: ... ἐγὼ τῶν ἀρχόντων κελεύοντων συνεπριάμην. 6. ἐὰν μὲν τοίνυν ἀποδείξῃ, ὃ ἄνδρες δικασταί, ὡς ἔστι νόμος ὃς κελεύει τοὺς σιτοπῶλας συνωνεῖσθαι τὸν σίτον, ἐὰν οἱ ἀρχοντες κελεύωσιν, ἀπονηφίσασθε· εἰ δὲ μὴ, δίκαιον ὑμᾶς κατανηφίσασθαι. ἡμεῖς γὰρ ὑμῖν παρεσχόμεθα τὸν νόμον, ὃς ἀπραγορεῦει μηδένα τῶν ἐν τῇ πόλει πλείω σίτον πενήτηντα φορμῶν συνωνεῖσθαι.

<sup>30</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>31</sup> Lys. 22.8-9: ἐπειδὴ γὰρ οὗτοι τὴν αἰτίαν εἰς ἐκείνους ἀνέφερον, παρακαλέσαντες τοὺς ἄρχοντας ἠρωτῶμεν. καὶ οἱ μὲν δύο οὐδὲν ἔφασαν εἰδέναι τοῦ πράγματος, Ἄνυτος δ' ἔλεγεν ὡς τοῦ προτέρου χειμῶνος, ἐπειδὴ τίμιος ἦν ὁ σίτος, τούτων ὑπερβαλλόντων ἀλλήλους καὶ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς μαχομένων συμβουλευσειεν αὐτοῖς παύσασθαι φιλονικοῦσιν, ἡγούμενος συμφέρειν ὑμῖν τοῖς παρὰ τούτων ὠνουμένοις ὡς ἀξιώτατον τούτους πρίασθαι· δεῖν γὰρ αὐτοὺς ὀβολῶ μόνον πωλεῖν τιμιώτερον. 9. ὡς τοίνυν οὐ συμπριαμένους καταθέσθαι ἐκέλευεμ, ἀλλὰ μὴ ἀλλήλοις ἀντωνεῖσθαι συνεβούλευεμ, αὐτὸν ὑμῖν Ἄνυτον μάρτυρα παρέξομαι καὶ ὡς οὗτος μὲν ἐπὶ τῆς προτέρας βουλῆς τούτους εἶπε τοὺς λόγους, οὗτοι δ' ἐπὶ τῆσδε συνωνούμενοι φαίνονται. Ancora,

Conferme in ordine all'operatività e alle competenze dei *sitophylakes* nell'età successiva si ricavano innanzitutto dalla *Contro Leptine* di Demostene (del 355/354 a.C.)<sup>32</sup>, nella quale si fa riferimento alla dichiarazione scritta fatta davanti a questi magistrati relativa al grano importato dal regno del Bosforo nella misura di 400.000 medimni<sup>33</sup>.

Aristotele, a sua volta, menziona<sup>34</sup> i *sitophylakes*, accanto agli *astynomoi*, agli *agoranomoi* e ai *metronomoi*, indicando tra le funzioni quella di vegliare a che il grano in chicchi nell'agora sia messo in vendita al giusto prezzo<sup>35</sup>, nonché che i mugnai vendano la farina d'orzo ad un prezzo proporzionato a quello dell'orzo in grani e che i fornai vendano i loro pani ad un prezzo proporzionato a quello del frumento e al peso corrispondente a quello che gli stessi *sitophylakes* hanno il dovere di fissare.

Per l'epoca ancora posteriore, particolarmente significativa è un'iscrizione, del 299/8 a.C., contenente una dedica da parte dei *sitophylakes* ad uno di loro, Filonide, «in ragione del suo spirito di giustizia»<sup>36</sup>, il quale, sulla base del raffronto con un'altra iscrizione (*Syll.*<sup>3</sup> 374), ebbe probabilmente la funzione di distribuire una donazione di 10.000 medimni di grano fatta dal re Lisimaco.

A prescindere in questa sede dall'ampiezza e dall'evoluzione delle competenze dei *sitophylakes* nel corso del tempo e dal rapporto tra siffatte competenze e quelle degli *epimeletai* (e degli *agoranomoi*) in relazione ai cereali<sup>37</sup>, è evidente, in tutte le testimonianze vedute, il collegamento tra le funzioni di costoro e

si ricava in termini generali la funzione di controllo del grano da parte di questi magistrati, a fronte della competenza generale di sorveglianza delle altre merci spettante agli *agoranomoi* (*Lys.* 22.16: οὕτω δὲ πάλοι περὶ τῆς τούτων πανουργίας καὶ κακονοίας ἢ πόλις ἔγνωκεν, ὥστ' ἐπὶ μὲν τοῖς ἄλλοις ὄντιοις ἀπασὶ τοῦς ἀγορανόμοις φύλακας κατεστήσατε, ἐπὶ δὲ ταῦτη μόνῃ τῇ τέχνῃ χωρὶς σιτοφύλακας ἀποκληροῦτε).

<sup>32</sup> Demosth. 20.32: ἐκεῖνος πράττεται τοὺς παρ' αὐτοῦ σῖτον ἐξάγοντας τριακοστήν. αἱ τοίνυν παρ' ἐκεῖνου δεῦρ' ἀφικνούμεναι σίτου μυριάδες περὶ τετταράκοντ' εἰσί· καὶ τοῦτ' ἐκ τῆς παρὰ τοῖς σιτοφύλαξιν ἀπογραφῆς ἄν τις ἴδοι.

<sup>33</sup> Su questo passaggio dell'orazione cfr. da ultimo M. Canevaro, *Demostene, Contro Leptine. Introduzione, Traduzione e Commento Storico*, Göttingen 2016, 252 ss., ove richiami alla dottrina precedente.

<sup>34</sup> Per il testo cfr. *supra* nt. 27.

<sup>35</sup> È questa l'interpretazione di δικαίως, all'interno dell'espressione ὁ ἐν ἀγορᾷ σίτος ἀργὸς ὄντιος ἔσται δικαίως proposta, tra gli altri, da U. Fantasia, *I cereali nell'antica Grecia e l'approvvigionamento granario dell'Atene classica*, in *L'alimentazione tra Storia, Letteratura e Cultura nell'antichità e nel medioevo*, Milano 2016, 31 s. Una diversa lettura è invece offerta da altri autori, che preferiscono rendere l'avverbio «in modo corretto, onestamente».

<sup>36</sup> Questa dedica è affiancata ad un'altra con la stessa formula degli arconti a Euktemon, sul fianco di una base di statua recante sulla cornice il nome 'Prosperità' (Euethria).

<sup>37</sup> Per un'analisi di tale rapporto si veda in particolare Gauthier, *De Lysias à Aristote (Ath. Pol. 51, 4)* cit. in part. 21 ss. [210 ss.].

il controllo di attività commerciali concernenti questo prodotto, in ciò perfettamente in linea con le mansioni attribuite nella legge di Nicofonte.

4. Volgendo ora l'attenzione ai *syllogeis tou demou*<sup>38</sup>, le notizie al riguardo nelle fonti a nostra disposizione si presentano non particolarmente numerose e non prive di difficoltà interpretative.

In numero di trenta, tre per ogni *phyle*, scelti dai pritani nel loro collegio<sup>39</sup>, questi magistrati avevano innanzitutto la funzione di convocare e far confluire i cittadini nelle assemblee. In un'iscrizione del 341/0 a.C. (*IG. II<sup>2</sup> 1749*), la testimonianza concernente questa competenza cronologicamente più vicina a quella della legge di Nicofonte, è contenuto un elenco di pritani delle tribù Egeide, tra cui figurano i nomi di tre soggetti, Diodoro del demo di Gargetto, Timocrito del demo di Icaria, Tarrìa del demo di Erchia, lodati per essersi occupati «bene e con giustizia della *sulloge tou demou* e della distribuzione dei *symbola*»<sup>40</sup>. Il dato concernente queste funzioni, concordemente all'orientamento unanime della dottrina, si può ritenere a sua volta confermato in testi epigrafici che si collocano tra il III e il II secolo a.C.<sup>41</sup>.

Tali funzioni dei *syllogeis* sono ricordate anche all'interno delle fonti letterarie. È probabilmente a questi magistrati innanzitutto che fa riferimento Polluce in un passaggio dell'*Onomasticon* (8.104)<sup>42</sup>. Nel testo si afferma che sei lessiarchi, con l'aggiunta di trenta uomini, controllavano gli aventi diritto ad andare in assemblea e punivano coloro che non vi avessero preso parte, precisando inoltre

<sup>38</sup> I contributi dedicati all'approfondimento delle funzioni di questi magistrati non sono particolarmente numerosi. Il lavoro certamente più significativo contenente un'analisi delle testimonianze in materia è l'articolo di P.A. Tuci, *Polluce VIII 104 e i funzionari addetti al controllo della partecipazione assembleare*, in C. Bearzot – F. Landucci – G. Zecchini (a c. di), *L'Onomasticon di Giulio Polluce. Tra lessicografia e antiquaria*, Milano 2007, 113 ss. Si vedano altresì brevemente H. Francotte, *De la législation athénienne sur les distinctions honorifiques et spécialement des décrets des clérouchies athéniennes relatifs à cet objet*, ora in *Mélanges de droit public grec*, rist. an. Roma 1964, 101 ss.; M. Muttelsee, s.v. *Sullogeis*, in RE IV A 1, 1931, 1045 s.; Rhodes, *The Athenian Boule* cit. 129 s.; M.H. Hansen, *Die athenische Volksversammlung im Zeitalter des Demosthenes*, Konstanz 1984, 91 e nt. 459; Fantasia, *I magistrati dell'agora* cit. 46 nt. 16, 47 nt. 25, cui adde, da ultimo S.C. Humphreys, *Kinship in Ancient Athens: An Antropological Analysis* 1, Oxford 2018, 575 e nt. 102.

<sup>39</sup> Cfr. *IG. II<sup>2</sup> 1749*, su cui immediatamente *infra*.

<sup>40</sup> *IG. II<sup>2</sup> 1749*, ll. 75-76: ... ἐπειδὴ καλῶς κ[αὶ δ]ικαίω[ς] | ἐπεμελήθησαν τῆς συλλογῆς τοῦ δήμου καὶ τῆς δ[ι]αδόσεως τῶν συμβόλων...

<sup>41</sup> *IG. II<sup>2</sup> 790*; 848; 890; 902; 917; 920; 967; 977; 1004.

<sup>42</sup> Poll. *Onom.* 8.104: ληξίαρχοι ἕξ καθίσταντο τῶν πολιτῶν ἐγγεγραμμένων ἐν λευκώματι, καὶ τριάκοντα ἀνδρῶν αὐτοῖς προσαϊρεθέντων τοὺς ἐκκλησιάζοντας ἐξήταζον καὶ τοὺς μὴ ἐκκλησιάζοντας ἐζημίουν καὶ σχοινίον μιλάσαντες διὰ τῶν τοξοτῶν συνήλαινον τοὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν.



che, dopo aver intinto una corda nel *miltos*<sup>43</sup>, per mezzo degli arcieri spingevano in assemblea quanti indugiassero nell'agorà. Nella voce *triakonta* di Esichio<sup>44</sup>, a sua volta, si menziona la competenza dei trenta in materia di convocazione delle assemblee con la specificazione della comminazione di multe contro i cittadini che non vi avessero preso parte, accanto al riferimento all'attribuzione di funzioni di carattere giudiziario, competenze da ritenere verosimilmente in relazione tra loro. Ancora, in un difficile lemma di Fozio<sup>45</sup> è ribadita la funzione di queste autorità di cura dell'assemblea insieme ai lessiarchi<sup>46</sup>.

Accanto a siffatta competenza, in altre iscrizioni le funzioni dei *syllogeis* sono invece collegate all'ambito culturale. Si tratta di *IG. II<sup>2</sup> 1425* (370/69 e 368/7), *IG. II<sup>2</sup> 2821* (351/0), *IG. II<sup>2</sup> 1496* (334/333 - 331/0) e *IG. II<sup>2</sup> 1257* (324/3 a.C.). Nella prima iscrizione, di pochi anni successiva alla legge di Nicofonte, all'interno dell'inventario del tesoro di Atena sono menzionati, tra gli altri, i *syllogeis tou demou* quali dedicatarii di corone<sup>47</sup>. In *IG. II<sup>2</sup> 2821*<sup>48</sup> si legge una dedica dei *syllogeis*, nella quale si precisa che erano stati coronati dal Consiglio e dal Popolo per la loro giustizia. In *IG. II<sup>2</sup> 1496* queste autorità figurano, insieme ad altre, in relazione alle ricevute riguardanti le vendite di beni oggetto di sacrifici pubblici a Olimpia<sup>49</sup>. Alcuni anni dopo questi magistrati figurano con la funzione di compimento in qualità di *hieropoioi*, in nome dello stato, di sacrifici ad Atena e a Zeus Olimpio (*IG. II<sup>2</sup> 1257*)<sup>50</sup>.

5. Se si pone un raffronto tra le informazioni concernenti gli *epimeletai tou emporiou*, dei *sitophylakes* e dei *syllogeis tou demou* con quanto ricavabile dalla lettura delle su analizzate linee della legge di Nicofonte, si deve dunque constatare che mentre è riscontrabile un'evidente continuità in merito alle competenze dei

<sup>43</sup> Si trattava di una corda impregnata di rosso che macchiava le vesti e rendeva riconoscibili gli assenteisti.

<sup>44</sup> Hesych. s.v. τριάκοντα: οὔτοι ἐχειροτονοῦντο δικασταὶ Ἀθήνησιν, οἵτινες ἐζημοῦντο τοὺς μὴ παραγενομένους τῶν πολιτῶν εἰς ἐκκλησίαν.

<sup>45</sup> Phot. s.v. τριάκοντα: πρῶτοι μὲν οἱ κατὰ πόλιν δικασταὶ· δεῦτεροι οἱ κατὰ δῆμους τριάκοντα, τῆς ἐκκλησίας ἐπιμελούμενοι μετὰ τῶν ληξιάρχων· οὕτως Φρύνιχος.

<sup>46</sup> Per un'analisi dell'ambiguo contenuto del lemma di Fozio si rimanda a Tuci, *Polluce VIII* 104 cit. 114 s.

<sup>47</sup> *IG. II<sup>2</sup> 1425* ll. 126-27 (ἕτερος στέφανος παρὰ δῆμο συλλογέων | τῶν ἐπὶ Δυσνικήτο ...) e ll. 224-226 (ἕτερος στέφανος ὁ παρὰ {αν} δῆμο | <σ>υλλογέων τῶν ἐπὶ Ναυσιγένους | ἄρχοντος ...).

<sup>48</sup> *IG. II<sup>2</sup> 2821*, ll. 1-6: δῆμουσυλλογῆς [ἀ]νέ[θη]||κανοιέπιΘεέλλουἄρχ[ον]||τος στεφανωθέντες | ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ | δῆμου δικαιοσύνης | ἔνε[κα]. sinistra in corona. ὁ δῆμος. dextra in corona. [ἡ β]ο[υ]λή.

<sup>49</sup> *IG. II<sup>2</sup> 1496*, ll. 82-83: : ἐξ Ὀλυμπείων παρὰ [τῶν τοῦ] | δῆμου συλλογέων (ripetuto alle ll. 113-114).

<sup>50</sup> *IG. II<sup>2</sup> 1257A*, ll. 6-7 (Atena); B, ll. 5-6 (Zeus Olimpio).

primi due, con riguardo ai *syllogeis tou demou*, come già peraltro evidenziato da Rhodes e Osborne, esse «have no connection with their other attested duties»<sup>51</sup>. D'altro canto, in considerazione delle vedute mansioni degli *epimeletai tou emporiou* e dei *sitophylakes* ci si attenderebbe di trovare menzionati nella legge, in luogo dei *syllogeis tou demou*, gli *agoranomoi*<sup>52</sup>, i quali, come noto<sup>53</sup>, avevano funzioni di sorveglianza della correttezza delle transazioni commerciali nell'agora<sup>54</sup>.

Si pone dunque la necessità di cercare di comprendere le possibili ragioni a giustificazione della particolare menzione di queste autorità con le funzioni vedute all'interno dell'iscrizione<sup>55</sup>.

Punto di partenza di questa riflessione può essere proprio il raffronto con le funzioni attribuite agli *agoranomoi*. Al riguardo, in via preliminare è sicuramente da escludere che all'epoca di emanazione della legge di Nicofonte gli *agoranomoi* non svolgessero alcuna funzione di controllo dell'agora e che tali mansioni fossero demandate ai *syllogeis tou demou*. Quantunque manchino testimonianze in ordine all'operare di questi magistrati nel periodo specifico di emanazione della legge, è altrettanto indubbio come costoro fossero stati istituiti già precedentemente al 375/4 a.C.<sup>56</sup> e abbiano continuato a svolgere le proprie funzioni di controllo dell'agorà di Atene anche successivamente<sup>57</sup>. Sulla base di ciò, bisognerebbe pertanto rinvenire una ragione che avrebbe portato alla soppressione temporanea degli *agoranomoi* e all'istituzione, sempre temporanea, dei *syllogeis tou demou*. Conseguentemente è da ritenere che i *syllogeis tou*

<sup>51</sup> Rhodes – Osborne, *Greek Historical Inscriptions* cit. 116.

<sup>52</sup> Cfr. Fantasia, *I magistrati dell'agora* cit. 46 nt. 16.

<sup>53</sup> La funzione generale di questi magistrati consiste nel mantenere nel mercato εὐταξία, κόσμος, εὐκοσμία (Arist. *Pol.* 6.8.1). Su siffatte funzioni ad Atene e in generale nelle città greche si vedano, tra i contributi più recenti, L. Migeotte, *Les pouvoirs des agoranomes dans les cités grecques*, in *Symposium 2001*, Graz 2005, 287 ss. (= *Économie*, 2 cit. 27 ss.); G. Oliver, *The Agoranomoi at Athens*, in Capdetrey - Hasenohr (a c. di), *Agoranomes et édiles* cit. 81 ss., ove riferimenti bibliografici alla dottrina precedente, nonché in generale i diversi articoli contenuti all'interno del lavoro da ultimo citato.

<sup>54</sup> Arist. *Ath. Pol.* 51.1: κληροῦνται δὲ καὶ ἀγορανόμοι <ι>, πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, ε' δ' εἰς ἄστν. τοῦτοις δὲ ὑπὸ τῶν νόμων προστέτακται τῶν ὀνίων ἐπιμελεῖσθαι πάντων, ὅπως καθαρὰ καὶ ἀκίβδηλα πωλήσεται.

<sup>55</sup> La questione non è stata oggetto di particolare approfondimento in dottrina. Si vedano, per alcune brevi suggestioni, Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage* cit. 178 s.; Ph.V. Stanley, *Ancient Greek Market Regulations and Controls*, Dissertation, Berkeley 1976, 199 s.; Figueira, *The Power of Money* cit. 544; Tuci, *Polluce VIII 104* cit. in part. 119 s.; Fantasia, *I magistrati dell'agora* cit. 46 s. ntt. 16 e 25.

<sup>56</sup> Si confrontino al riguardo le testimonianze degli Acarnesi di Aristofane (719 ss.), del 425 a.C., e delle Vespe (1406 ss.), del 423 a.C.

<sup>57</sup> Si veda il noto passaggio dell'*Ath. Pol.* 51.1-3, oltre a Alex. *Phaidr.* fr. 247; *IG.* II<sup>2</sup> 380; *Ag.* XVI 217 (254/244 a.C.). Per altre testimonianze successive cfr. Oliver, *The Agoranomoi at Athens* cit. 94 ss.



*demou* abbiano operato accanto agli *agoranomoi* all'interno dell'agorà.

D'altro canto, dalle fonti emerge chiaramente come, insieme agli *agoranomoi*, fossero previsti anche altri magistrati per lo svolgimento di attività di controllo dei mercati. Aristotele ricorda i *metronomoi*, con il compito specifico di verifica dei pesi e delle misure<sup>58</sup>, e gli stessi *sitophylakes*, sicuramente già istituiti all'epoca di emanazione della legge, come evidenziato nel § precedente, possono essere considerati come magistrati 'speciali' operanti accanto agli *agoranomoi* e agli *epimeletai tou emporiou* al fine di supervisionare il mercato del grano nell'agora e al Pireo.

In dottrina si è avanzata l'ipotesi<sup>59</sup> secondo cui, nella seconda metà del V secolo a.C., il numero degli *agoranomoi* fosse solo di sei membri, distribuiti in numero eguale nell'agorà e al Pireo. Tale congettura è proposta tenendo conto di una testimonianza di Aristofane<sup>60</sup>, in cui si legge che Diceopoli aveva istituito tre *agoranomoi* per la sua agorà. Prima del 348 a.C., poi, il numero degli *agoranomoi* sarebbe aumentato a dieci, come si ricaverebbe da un passaggio delle Leggi di Platone<sup>61</sup>, morto proprio in quella data. Seguendo questa tesi, si potrebbe supporre che proprio in ragione del numero relativamente esiguo di *agoranomoi* si fosse giunti ad individuare i *syllogeis tou demou* come competenti per le questioni relative al rifiuto della moneta certificata.

Sia che si voglia seguire l'ipotesi da ultimo descritta, sia che invece si preferisca aderire alla tesi di coloro che ritengono la testimonianza ora veduta non conclusiva nel senso della presenza di un numero così esiguo di magistrati dell'agora nell'epoca in discorso, sembra tuttavia che, più che in connessione con la necessità di affiancare altri magistrati per coadiuvare gli *agoranomoi*, a giustificare l'attribuzione delle competenze descritte nella legge ai *syllogeis tou demou* possano essere state altre ragioni. Riprendendo il contenuto della legge, è di tutta evidenza la stretta relazione tra la competenza dei *syllogeis tou demou* indicata nelle ll. 16 ss. con l'altra funzione fondamentale di questi magistrati contenuta nel testo, ossia la punizione del *dokimastes* dell'agora. La mancata accettazione da parte del venditore della moneta verificata implicava invero una valutazione da parte di questi della non correttezza dell'operazione di controllo

<sup>58</sup> Parte della dottrina dubita che l'istituzione dei *metronomoi* possa collocarsi prima del 374 a.C. In particolare, si pone in questo senso Stanley, *Ancient Greek Market Regulations* cit. 199. Contro tale congettura cfr., da ultimo, le osservazioni di Fantasia, *I magistrati dell'agora* cit. 47 nt. 25.

<sup>59</sup> D.M. MacDowell, *Aristophanes, Wasps*, Oxford 1971, 313 e più ampiamente Stanley, *Ancient Greek Market Regulations* cit. 199 ss; Id., *Agoranomoi and Metronomoi: Athenian Market Officials and Regulations*, in *AncW*, 2, 1979, 14.

<sup>60</sup> Aristoph. *Ach.* 724.

<sup>61</sup> Plat. *Leg.* 6.763e.

effettuata dallo schiavo pubblico o la non considerazione di siffatta verifica. Attraverso l'attribuzione della competenza individuata alle ll. 19-20 ai *syllogeis tou demou* si sarebbe avuta un'ottimizzazione nell'accertamento della singola situazione contestata e si sarebbe giunti più rapidamente alla soluzione della controversia. D'altro canto, è ipotizzabile che gli atti, susseguenti alla verifica fatta dallo schiavo pubblico, relativi alle monete straniere e a quelle false spettassero proprio al magistrato competente, dunque nel caso della verifica fatta dal *dokimastes* dell'*agora* ai *syllogeis*<sup>62</sup>. Analogamente, con riguardo all'attività di controllo al Pireo, si individuano negli *epimeletai tou emporiou* le autorità competenti sia alla sorveglianza dell'attività di verifica e alla punizione dello schiavo pubblico ivi collocato, sia a ricevere le accuse concernenti il rifiuto di accettare la moneta verificata da questo schiavo.

Ciò che rimane dubbio, seguendo questa ipotesi, è se e quale tra le due competenze abbia attratto l'altra. Un possibile indizio nel senso di una relazione particolare tra *syllogeis tou demou* e *dokimastes* potrebbe essere tratto dal raffronto con la testimonianza offerta da un decreto attico in materia di pesi e misure<sup>63</sup> della fine del II secolo a.C. (*IG. II<sup>2</sup> 1013*, ll. 45-49)<sup>64</sup>. Qui vi sono individuati quali magistrati competenti a punire gli schiavi pubblici i *prytaneis* e lo *strategos epi ta opla* nella Skias, l'*epimeletes tou limenos* al Pireo, lo *hierophantes* e i preposti alla *panegyris* ad Eleusi. Pur trattandosi di una testimonianza più tarda rispetto alla legge di Nicofonte, appare significativa la presenza di diversi magistrati competenti alla punizione degli schiavi pubblici addetti alla custodia dei pesi e delle misure in relazione ai luoghi nei quali svolgevano siffatta attività. Per altro verso, inoltre, è evidente la stretta relazione tra gli *epimeletai tou limenos* ivi menzionati con gli *epimeletai tou emporiou*, citati nella legge qui analizzata, ma altresì tra *prytaneis* e *syllogeis tou demou*, trattandosi, in entrambi i casi, di comitati della *boule*.

Che la *boule*, d'altro canto, avesse poteri specifici legati agli schiavi pubblici

<sup>62</sup> Cfr. in proposito Stroud, *An Athenian Law on Silver Coinage* cit. 166; Alessandri, *Il significato storico* cit. 370 nt. 5.

<sup>63</sup> Sul decreto mi permetto di rinviare al lavoro monografico M. Rizzi, *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen: Der Volksbeschluss über Maße und Gewichte*, München 2017, cui adde C. Doyen, *Ex schedis Fourmonti. Le décret agoranomique athénien (CIG I 123 = IG II-III<sup>2</sup> 1013)*, in *Chiron* 46, 2016, 453 ss. e M. Rizzi, *La 'riscoperta' del decreto ateniese sui pesi e misure. Nuove notae*, in B. Biscotti (a c. di), *Kállistos Nómos. Scritti in onore di Alberto Maffi*, Milano 2018, 185 ss.

<sup>64</sup> *IG. II<sup>2</sup> 1013*, ll. 45-49: τὸν μὲν ἐν τε[ῖ] Σ[κιάδι καθεστ]αμ[ένον | κολα]ζόντω[ν] οἱ τε ἀεὶ πρυτάνεις καὶ ὁ στρατη[γ]ὸς ὃς [ἂν ἦ] ὁ ἐπὶ [τὰ] ὄπλα μαστιγοῦντες καὶ κολ[ά]ζοντες κατὰ τ[ὴν] ἀξίαν τοῦ ἀδική[μα]τος, τὸν [δ'] ἐμ Πει[ραιεῖ] ὁ καθεσταμένος ἐπιμελη[τῆς] τοῦ λιμ[έ]νου, τὸν δ' ἐν Ἐλευσίνι ὁ τε ἱεροφάντης [καὶ οἱ κα]θ[ε]σ[τα]μένοι [ἂν] δρες καθ' ἕκαστον [τὸν ἐνιαυτὸν] | ἐπὶ τὴν πανήγυριν.

emerge dalla seconda parte della legge di Nicofonte. Nel prescrivere la necessità di predisporre un *dokimastes* al Pireo, si indica la *boule* quale organo avente il compito di individuarne uno adatto tra quelli posseduti dalla città o di provvedere al suo acquisto nel caso in cui nessuno abbia le caratteristiche richieste (ll. 36-40)<sup>65</sup>. Ancora, nelle precedenti ll. 4-8 si specifica come il *dokimastes* operante nell'*agora* dovesse prestare la propria opera di verifica delle monete tutti i giorni, ad eccezione di quelli in cui era impegnato nel *bouleuterion* a presenziare alla *chrematon katabole*<sup>66</sup>, dunque, ancora una volta con un collegamento molto stretto tra *dokimastes* dell'*agora* e *boule*.

Inoltre, come veduto nel summenzionato Poll. VIII 104, nello svolgimento della loro attività di riunione del popolo in assemblea i *syllogeis tou demou* (e i lessiarchi) si avvalevano della preziosa collaborazione degli arcieri sciti, circostanza questa che potrebbe indurre a ipotizzare che i *syllogeis* avessero il compito di controllare e sovrintendere anche all'attività degli arcieri, almeno nel contesto in discorso.

Né tale competenza è da ritenere in contrasto con le altre funzioni attribuite ai *syllogeis tou demou*. L'analisi svolta nel § precedente ha mostrato un'autorità di un certo prestigio, come indicano le incombenze relative alla convocazione dell'assemblea, il ruolo significativo in ambito culturale, l'attribuzione di poteri giudiziari. Anche la verifica delle monete svolta dal *dokimastes* e la correlata punizione di coloro che avessero contestato siffatto controllo costituiva a sua volta una funzione particolarmente delicata e rilevante, atteso che avrebbe determinato quali monete sarebbero state ammesse nel mercato e dunque quali avrebbero potuto essere utilizzate per le transazioni, quali monete sarebbero state restituite al compratore senza la possibilità di usarle per le operazioni commerciali e quali, infine, sarebbero state confiscate. Non sorprende pertanto che tale attività fosse sottoposta al controllo di magistrati di un certo rilievo nella realtà ateniese. L'attribuzione di poteri giudiziari, a sua volta, consentiva l'intervento punitivo di queste autorità sia nei confronti del *dokimastes*, sia, entro i limiti di valore visti, nei confronti dei venditori rei di non aver accettato la moneta verificata per una giustificata ragione.

Resta tuttavia altrettanto plausibile che ad essere stata attribuita ai *syllogeis tou demou* sia stata la funzione di sovrintendenza generale della circolazione e

<sup>65</sup> SEG. XXVI 72, ll. 36-40: ὅ]πως δ' ἂν ἦι καὶ ἐμ Πειραιεῖ δοκιμαστῆς [τοῖς ναυκ]λήροις καὶ τοῖς ἐμπόροις καὶ τοῖς ἄλλο[ις πᾶσιν], | καταστησάτω ἡ βολὴ ἐκ τῶν δημοσίων ἐὰ[ν -c.7-ὑπάρχηι] | ἢ ἐσπριάσθω...

<sup>66</sup> SEG. XXVI 72, ll. 4-8: ὁ δὲ] | δοκιμαστῆς ὁ δημόσιος καθήμενος με[ταξὺ τῶν τρ]απεζῶν δοκιμαζέτω κατὰ ταῦτα ὅσαι ἡ[μέραι πλήν] | ὅταν ἡ[ι] χρημάτων καταβολή, τότε δὲ ἐ[ν τῷ βουλευτ]ηρίῳι.

della verifica delle monete nell'*agora* in relazione alle prescrizioni della legge, comprensiva tanto del compimento degli atti conseguenti alla verifica fatta dal *dokimastes* monetario nel caso di monete straniere o false, quanto della competenza relativa alle contestazioni sorte nell'*agora* e nel resto della città in relazione alle monete verificate, quanto infine della punizione dello schiavo pubblico inadempiente alle disposizioni della legge. Le osservazioni vedute in ordine alla posizione di rilievo di queste autorità, lungi dal contrastare con tale possibile ricostruzione, costituirebbero a loro volta un argomento a suffragio, così come non indebolisce questa ipotesi il contenuto delle disposizioni delle ll. 4-8 e delle ll. 36-40, potendosi ritenere che quello operante nell'*agora* e quello da posizionare al Pireo fossero due specifici schiavi pubblici legati alla *boule*. Anzi, è ipotizzabile che il *dokimastes* dell'*agora*, incaricato della sovrintendenza della *chrematon katabole*, si occupasse proprio della verifica delle monete versate nelle casse dello stato<sup>67</sup> e che, in relazione a siffatta competenza specifica, sia stato posizionato anche nell'*agora* per la verifica delle monete contestate.

6. In sintesi, i *syllogeis tou demou*, comitato della *boule*, nel 375/4 a.C., tra le altre funzioni di prestigio loro attribuite, sovrintendono all'attività di verifica delle monete in circolazione nell'*agora* secondo quanto stabilito dalla legge di Nicofonte, funzione comprensiva del controllo e dell'eventuale punizione del *dokimastes*, del compimento degli eventuali atti sulle monete verificate dallo schiavo pubblico, della ricezione delle accuse poste dai compratori contro i venditori che abbiano rifiutato di ricevere le monete verificate, nonché della decisione della controversia entro determinati limiti di valore. È possibile che tali attribuzioni siano da collegare ad un potere più ampio sugli schiavi pubblici da parte di questa autorità o che quelle presenti nella legge siano state assegnate ai *syllogeis* come funzioni di carattere straordinario. Ad ogni modo, i *syllogeis tou demou* si affiancano di fatto agli *agoranomoi*, coadiuvandoli nello svolgimento di attività di controllo delle operazioni commerciali dell'*agora*, ma lo fanno in virtù di poteri particolari attribuiti dalla legge, in cooperazione con i *sitophylakes* e gli *epimelatai tou emporiou*, nonché in relazione ad un aspetto specifico, ossia quello del controllo delle monete in circolazione.

Mariagrazia Rizzi  
Università di Milano 'Bicocca'  
mariagrazia.rizzi@unimib.it

<sup>67</sup> Cfr. Alessandri, *Il significato storico* cit. 392 e nt. 56.